



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DETERMINA DEL 8° SETTORE
LL.PP. - Manutenzione
N. 9 / 8° SETTORE DEL 01-02-2022

REG. GEN. N. 43

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE E SERVIZI AGGIUNTIVI FINO AL 18/05/2022 - IMPEGNO SOMME. CIG 8392536BCA

IL RESPONSABILE DEL 8° SETTORE

PREMESSO che il sottoscritto Geom. Salvatore Speranza, nella qualità di responsabile del settore ecologia, nominato con determinazione sindacale n. 1 R.G. del 04/01/2022, dispone l'adozione del presente provvedimento per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

CONSIDERATO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 08/11/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;
- che il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consiliare n. 51 del 23/10/2019;
- che il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e che quindi, con riferimento all'esercizio in corso, si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020), e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL);

CHE, con Ordinanza Sindacale n.10 Reg. Gen. del 29/01/2021, per le motivazioni ivi addotte, si è proceduto alla proroga dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché spazzamento delle vie cittadine ed altri servizi integrativi, per mesi tre decorrenti dal 19/02/2021, in favore della IGM Rifiuti Industriali S.r.l., Via Montedoro n.18 – 96100 Siracusa (SR), C.F./P.IVA 01046070890, già affidataria del medesimo servizio in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n.97 Reg. Gen. del 09/08/2019, alle medesime condizioni di cui al contratto principale stipulato in data 22/05/2019 rep. n.2579 ed alle rimodulazioni concordate con verbali in data 19/02/2019, 31/05/2019 e 28/05/2020;

CHE, con successiva Ordinanza Commissariale n.8 Reg. Gen. del 14/05/2021, a seguito di rimodulazione delle direttive inerente la programmazione del servizio de quo, si è proceduto all'estensione della proroga tecnica dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché spazzamento delle vie cittadine ed altri servizi integrativi, per mesi sei decorrenti dal 18/05/2021, in favore della IGM Rifiuti Industriali S.r.l., Via Montedoro n.18 – 96100 Siracusa (SR), C.F./P.IVA 01046070890, già affidataria del medesimo servizio in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n.97 Reg. Gen. del 09/08/2019, alle medesime condizioni di cui al contratto principale stipulato in data 22/05/2019 rep. n.2579 ed alle rimodulazioni concordate con verbali in data 19/02/2019, 31/05/2019 e 28/05/2020;

CHE, con ulteriore Ordinanza Sindacale n.20 del 15/11/2021 Reg. Gen. n.92, a seguito di insediamento della nuova amministrazione e della necessità di rimodulare il redigendo piano integrato con le nuove direttive politiche, si è proceduto ad una proroga dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché spazzamento delle vie cittadine ed altri servizi integrativi, per mesi sei decorrenti dal 18/11/2021 e fino al 18/05/2022, in favore della IGM Rifiuti Industriali S.r.l., Via Montedoro n.18 – 96100 Siracusa (SR), C.F./P.IVA 01046070890, già affidataria del medesimo servizio in esecuzione dell'Ordinanza Sindacale n.97 Reg. Gen. del 09/08/2019, alle medesime condizioni di cui al contratto principale stipulato in data 22/05/2019 rep. n.2579 ed alle rimodulazioni concordate con verbali in data 19/02/2019, 31/05/2019 e 28/05/2020;

RITENUTO che :

- la proroga in questione è da considerarsi compatibile con quanto comunicato e chiarito dall'Anac, soprattutto nella considerazione che trattasi di un servizio pubblico essenziale, la cui interruzione comprometterebbe l'igiene e la salute pubblica;
- per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, in quanto sussiste l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell'individuazione del nuovo contraente;
- non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga dei contratti in essere, in ottemperanza a quanto disposto dall'A.N.A.C. (FAQ A42 -Tracciabilità dei flussi finanziari) che prevede espressamente *“Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”*;

PRESO ATTO che la somma presuntivamente necessaria per la regolare prosecuzione del servizio fino al 18/05/2022 risulta pari a complessivi €. 628.872,04, comprensiva di Iva al 10%;

CHE la medesima società svolge altresì ulteriori servizi aggiuntivi resisi necessari per garantire la regolarità del servizio, quali la raccolta e trattamento dei rifiuti indifferenziati prodotti dai soggetti posti in quarantena fiduciaria (rifiuti cosiddetti di tipo “A1”), nonché di smaltimento dei farmaci e al pagamento, per conto di questo ente e delle spese di fornitura di energia elettrica del Centro Comunale di Raccolta;

CHE l'ammontare di tali costi, peraltro variabile e non definitivamente quantificabile in quanto correlato ad fattori imprevedibili, è stato stimato in non meno di €. 25.127,96;

CHE per quanto sopra necessita procedere all'impegno della spesa complessiva di **€ 667.281,04**, comprensiva di IVA ed €.13.281,04 per incentivo ex art.113 del Codice, al 1950/70 – Cod. 09.03-1.03.02.15.000 a voce “Spese N.U. canone appalto”, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo esercizio (2020);

Per tutto quanto sopra esposto,

D E T E R M I N A

1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di impegnare la spesa di **€ 654.000,00**, IVA ed ogni altro onere incluso, necessaria per fare fronte della proroga dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché spazzamento delle vie cittadine ed altri servizi integrativi fino al 18/05/2022, in favore della IGM Rifiuti Industriali S.r.l., Via Montedoro n.18 – 96100 Siracusa (SR), C.F./P.IVA 01046070890, giusta ordinanza sindacale n.20/2021, **in conto competenza**, al cap.1950/70 – Cod. 09.03-1.03.02.15.000 a voce “Spese N.U. canone appalto”;

3) Di impegnare la spesa di **€ 13.281,04** a titolo di “Incentivo ex art.113 del Codice dei Contratti” relativo all'estensione della proroga tecnica dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché spazzamento delle vie cittadine ed altri servizi integrativi fino al 18/05/2022, **in conto competenza**, al cap.1950/70 – Cod. 09.03-1.03.02.15.000 a voce “Spese N.U. canone appalto”;

4) Di dare atto che gli impegni di spesa sopra citati rientrano nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020);

5) Che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n. 11;

6) Che la predetta spesa è da considerare urgente, indifferibile e non frazionabile in quanto discendente dalla necessità di garantire un servizio essenziale finalizzato ad assicurare condizioni di sicurezza per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica, scongiurando l'interruzione di un pubblico servizio;

7) Che alla liquidazione del canone mensile dovuto si procederà con atto del responsabile del servizio, a seguito di stipula del contratto, a presentazione di regolare fattura elettronica, nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari in Split Payment, previo accredito dell'importo dovuto al netto di IVA.-

Il Responsabile del 8° Settore

F.to SPERANZA SALVATORE

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 9 / 8° SETTORE del 01-02-2022 Reg. Gen. n. 43 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 01-02-22

IL MESSO

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to